



N. 1876/020 Sentenza
N. 444444 R.G.A.C.
N. 444444 Cronol.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro**

Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, all'udienza del 24 novembre 2020 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 5689/2018 R.G.

TRA

----Omissis---- con Avv.ti Maria Antonietta De Santis e Gabriele Inella

ricorrente

E

E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (già ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con Avv. Vincenzo Luciani

resistente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso del 11.12.2018 ritualmente notificato [REDACTED] conveniva in giudizio la società in epigrafe e, premesso di essere stato alle sue dipendenze e adibito nel periodo dal 28.2.1977 al 31.12.2007 a lavori di squadra addetto alla costruzione, a modernamento e manutenzione di elettrodotti aerei e sotterranei a media e bassa tensione (M.T. e B.T.), nonché all'attività di operatore di mezzi meccanici, esponeva che lo svolgimento di tali compiti aveva comportato una prolungata e non occasionale esposizione a molteplici fattori di rischi dalla quale era derivata la compromissione dell'anatomia e della funzionalità dei principali distretti osteoarticolari e neuro-tendinei.

Deduceva che, con sentenza del Tribunale di Cosenza n. 270/16, era stata riconosciuta la natura professionale delle patologie contratte in ragione dell'attività lavorativa nonché la loro incidenza sull'integrità psicofisica in

misura del 18% e, assumendo la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. per l'omessa sottoposizione a sorveglianza sanitaria periodica, l'omessa formazione e informazione sui rischi lavorativi, l'omessa dotazione dei necessari DPI e per l'adibizione a continui turni di reperibilità diurna e notturna nonché a lavoro straordinario notturno, dopo aver richiamato a sostegno precedenti di merito intervenuti in analoghi giudizi, sosteneva che le lavorazioni svolte avevano determinato postumi invalidanti in misura del 35%.

Agiva quindi in questa sede per ottenere il ristoro del danno biologico differenziale e complementare affermando che il danno il danno da risarcire rapportato alla menomazione del 35% alla data della messa in mora del 12.12.2008 era pari ad € 167.352,00 senza personalizzazione e ad € 209.190,00 con la personalizzazione oppure, in subordine, a quello pari alla misura già accertata in ambito INAIL, del 18%, ossia ad € 48.965,00 senza personalizzazione, ovvero € 69.041,00 con la personalizzazione, previa detrazione, in ogni caso, di quanto corrisposto dall'Istituto assicuratore.

Concludeva chiedendo: *"[...] accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di e-distribuzione Spa nella causazione dei danni biologici, morali, patrimoniali e non, causati al ricorrente; conseguentemente condannare e-distribuzione spa in persona del legale rappresentante p.t., a risarcire integralmente il ricorrente dei danni patrimoniali e non subiti, nella misura in atti indicata o in quella che emergerà in corso di causa e/o secondo la valutazione equitativa ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della prima messa in mora del 12.12.2008 sino all'effettivo soddisfo [..]"*.

Si costituiva in giudizio E-Distribuzione s.p.a. (già Enel Distribuzione s.p.a.) eccependo, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione e l'inaammissibilità della domanda per rinuncia e transazione e, dopo aver sostenuto l'inaammissibilità della domanda di risarcimento per carenza allegatoria in ordine alla ritenuta responsabilità, negava detta responsabilità rispetto alle patologie lamentate e deduceva l'inopponibilità delle risultanze peritali e della decisione intervenuta nel giudizio nei confronti dell'INAIL e, in ogni caso, il corretto rispetto dell'obbligo di sicurezza.



Dopo aver rilevato il difetto di nesso di causalità tra patologie e contesto lavorativo e contestato l'entità dei pretesi danni, concludeva chiedendo la declaratoria di inammissibilità ovvero di rigetto del ricorso.

Istruita a mezzo prova testimoniale, la causa veniva decisa all'odierna udienza come da dispositivo in calce.

Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.

Deve, anzitutto, essere disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente.

La resistente, dopo aver rilevato che parte ricorrente ha svolto attività lavorativa sino al 31.12.2017, ha eccepito che il primo atto interruttivo del termine di prescrizione era rappresentato dalla notifica del ricorso, avvenuta il 13.2.2019 (quindi oltre il termine decennale), e che il diritto al risarcimento era in ogni caso prescritto pur tenendo presente la messa in mora del procuratore del ricorrente del 12.12.2008, rilevando che non valevano ai fini interruttivi del termine le note del 3.2.2017 e del 28.9.2018 in quanto prive di sottoscrizione, a mano ovvero digitale, del difensore che le aveva inviate a mezzo pec.

La doglianza non può essere accolta posto che la nota datata 3.2.2017 (all. 65 fasc. ricorrente) – redatta e inviata dal procuratore del ricorrente, il cui nominativo è indicato in calce al documento – è stata trasmessa in tale data, come riconosciuto dalla resistente, a mezzo PEC e, secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 2, D.P.R. n. 68/2005 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3) *"la busta di trasporto è sottoscritta con una firma elettronica [...] che garantisce la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio di posta elettronica certificata"*.

In atti (all. 65 fasc. ricorrente) è presente la ricevuta di consegna e di accettazione di detta PEC (la cui natura di atto interruttivo è chiara e incontestata) sicché, avuto riguardo alla durata decennale del termine prescrizione ed alla circostanza che, come detto, il rapporto è cessato il 31.12.2007 (questo essendo il *dies a quo* del termine in casi, come quello di specie, di illecito permanente, cfr., tra le altre, Cass. n. 7272/2011), ne

conseguenze che con la citata richiesta a mezzo PEC del 3.2.2017 il termine di prescrizione è stato utilmente e tempestivamente interrotto.

Ciò detto, neppure è meritevole di condivisione l'eccezione di inammissibilità della domanda per intervenuta rinuncia e transazione.

La società resistente solleva detta eccezione evidenziando che con verbale di conciliazione del 24.12.2007 (all. 66 fasc. ricorrente) il ████████, a fronte dell'erogazione della somma di € 124.000,00 a titolo di incentivo all'esodo, ha rinunciato a qualsivoglia rivendicazione nei confronti di essa resistente per risarcimenti a qualsiasi titolo o ragione.

Ritiene quindi preclusa ogni pretesa nei suoi confronti in ragione di tale rinuncia e della circostanza che la stessa non è stata impugnata nei termini di cui all'art. 2113 c.c.

Sul punto, in senso contrario all'argomento difensivo della resistente, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità *"l'accordo transattivo sottoscritto dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia all'eventuale risarcimento danni per qualsiasi titolo", può assumere il valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore ha l'onere di impugnare nel termine di cui all'art. 2113 cod. civ., alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili "aliunde", che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi"* (cfr. Cass. n. 10128/2008 e Cass. n. 18321/2016).

Si tratta quindi di verificare se, alla data di sottoscrizione dell'accordo del 24.12.2007, il ricorrente avesse la consapevolezza del diritto risarcitorio maturato in ragione della responsabilità datoriale.

Tale consapevolezza, nella specie, deve escludersi avuto riguardo alla circostanza che la domanda di malattia professionale all'INAIL è stata presentata il 12.11.2008 (all. 24 fasc. ricorrente), il rapporto di lavoro è cessato il 31.12.2007 e, come detto, la rinuncia è del 24.12.2007 e non risulta *aliunde* che a tale epoca parte ricorrente avesse conoscenza delle patologie che sono state successivamente accertate e, conseguentemente, che la rinuncia in

questione sia stata espressa con la consapevolezza del diritto al risarcimento del danno qui azionato e con il cosciente intento di abdicarvi.

Tanto precisato, è priva di pregio anche l'eccezione della resistente che fa leva sulla inammissibilità della domanda di risarcimento del danno differenziale per la ritenuta carenza allegatoria in ordine alla responsabilità.

Assume, in particolare, la resistente che parte ricorrente avrebbe ommesso di allegare in punto di configurabilità di un reato perseguibile di ufficio, di responsabilità civile datoriale, di intervenuta liquidazione da parte dell'INAIL e di superiorità del risarcimento rispetto all'indennizzo INAIL (cfr. pag. 6 memoria).

Senonché, a confutazione dell'assunto della società resistente, è sufficiente rilevare che tali allegazioni sono compiutamente contenute in ricorso avendo parte ricorrente (cfr. pag. 10 ss.) dedotto in ordine alle specifiche omissioni e alla condotta del datore di lavoro, nonché alla insufficienza, ai fini del completo ristoro della lesione dell'integrità psicofisica, di quanto corrisposto dall'Istituto assicuratore.

Andando adesso al merito della questione occorre premettere come sia pacifico in giurisprudenza il principio secondo il quale il mancato adempimento del dovere (stabilito in linea generale dall'art. 2087 c.c. e, più nel dettaglio, dal D. Lgs. n. 626/1994 poi trasfuso nel D. Lgs. n. 81/2008) di adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori, è fonte di responsabilità contrattuale, configurando un illecito che attiene ad una preesistente obbligazione di origine legale.

La norma di cui all'art. 2087 c.c., come è noto, determina un obbligo di comportamento (rapportato alle possibilità offerte dalla tecnica e dalla esperienza, con riferimento, altresì, alla particolarità del lavoro) che trova la sua fonte nell'art. 32, comma, 1 Cost. (secondo il quale lo Stato assume la tutela della salute dei cittadini "*come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività*") e nell'art. 41, commi 1 e 2 Cost. (laddove, affermandosi il principio di libertà dell'iniziativa privata, si condiziona in concreto tale iniziativa imponendosi che essa si svolga con modalità tali da non pregiudicare la sicurezza e l'incolumità fisica degli addetti).

La natura contrattuale della responsabilità ex art. 2087 c.c. rende poi operante la presunzione di colpa stabilita dall'art. 1218 c.c., che impone al debitore di provare la non imputabilità dell'inadempimento.

In particolare, quanto al riparto degli oneri probatori nella domanda di danno proposta dal lavoratore si pone nei termini di cui all'art. 1218 c.c. in relazione all'inadempimento delle obbligazioni.

Più precisamente, secondo le puntuali indicazioni della giurisprudenza di legittimità, *"la responsabilità del datore di lavoro di cui all'art. 2087 cod. civ. è di natura contrattuale, per cui ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo. Pertanto, il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro, seppure non debba provare la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 c.c., è pur sempre onerato della prova del fatto costituente l'inadempimento e del nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno"* (tra le altre, Cass. Sez. Lav., 20 maggio 2010, n. 12351).

Ciò premesso, parte ricorrente ha, come anticipato, allegato l'inadempimento colpevole della società resistente per l'omessa sottoposizione a sorveglianza sanitaria periodica, l'omessa formazione e informazione sui rischi lavorativi, l'omessa dotazione dei necessari DPI e per l'adibizione a continui turni di reperibilità diurna e notturna nonché a lavoro straordinario notturno, deducendo, in particolare, che nello svolgimento delle mansioni di operaio di squadra e di operatore di mezzi meccanici era stato esposto a continue sollecitazioni per i distretti osteoarticolari della colonna ed arti, evidenziando l'utilizzo di mezzi e strumentazione (gru, escavatori, terne gommate, trivelle perforatrici, gipponi con verricello, campagnole, trattori con escavatore), la movimentazione manuale di materiali e strumenti di lavoro, nonché lo

svolgimento delle prestazioni all'aperto anche in condizioni climatiche sfavorevoli e l'assunzione, nello svolgimento dei compiti assegnati, di posture incongrue.

Ebbene, all'esito della disposta prova orale, l'allegazione attorea relativa alle mansioni dedotte in ricorso ed alle relative modalità di svolgimento, anche in merito alle condizioni climatiche e ambientali ivi descritte e all'utilizzazione da parte del ricorrente della strumentazione di lavoro menzionata nell'atto introduttivo ha trovato riscontro nelle concordi deposizioni rese dai testi [REDACTED] e [REDACTED] - che hanno dichiarato di aver lavorato con il ricorrente nel periodo compreso tra il 1976 ed il 2007 (il 2005 il [REDACTED]) e che quindi hanno avuto modo di constatarne l'esecuzione delle prestazioni lavorative - deposizioni che non sono superate da elementi di prova di segno contrario da parte della società resistente.

Ed invero, la deposizione resa dal teste (di parte resistente) [REDACTED] non offre argomenti a confutazione di quanto sostenuto dal ricorrente tenuto conto che detto teste ha precisato di non conoscere il ricorrente e di non averlo mai visto lavorare e, seppure ha confermato i capitoli articolati in comparsa di costituzione (che, tuttavia, sono formulati anche in termini generici), nulla ha potuto riferire, nello specifico, sul concreto atteggiarsi del rapporto lavorativo del ricorrente sotto il profilo delle modalità attuative.

Rimane, inoltre, indimostrata da parte della società resistente - gravata del relativo onere probatorio - la sottoposizione del ricorrente alla sorveglianza sanitaria periodica (nulla essendo stato prodotto al riguardo) e lo stesso è a dirsi quanto alla formazione e informazione sui rischi lavorativi, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine la deposizione del teste [REDACTED] che ha, genericamente, confermato che i "metodi di lavoro" erano consegnati ai capi squadra e da questi illustrati agli operai che erano informati anche sulle corrette posture e movimentazioni (cfr. capitoli 11, 12, 23).

La società resistente ha, per quanto precede, disatteso l'onere della prova posto a suo carico dall'art. 2087 c.c., ciò che conduce necessariamente all'affermazione della sua responsabilità nell'insorgenza delle patologie contratte dal ricorrente nello svolgimento dell'attività lavorativa.

La natura professionale di tali patologie è stata accertata nel giudizio proposto dal ricorrente nei confronti dell'INAIL che è stato definito con la sentenza n. 270/16 del 10.2.2016 di questo Tribunale (cfr. all. 25 fasc. ricorrente), che ha valorizzato la consulenza medico legale in base alla quale dette patologie hanno comportato una menomazione dell'integrità psicofisica del ricorrente in misura del 18%.

Tale consulenza (all. 27 fasc. ricorrente), benché svolta nell'ambito di un giudizio al quale non ha partecipato la società resistente, ben può essere utilizzata in questa sede per la formazione del libero convincimento di questo giudice (cfr. Cass. n. 5440/2010; Cass. n. 2409/2005) tenuto conto, da un lato, che questa appare basata su adeguate indagini e immune da vizi logici e, dall'altro, che la E-Distribuzione s.p.a. non ha evidenziato né profili di inadeguatezza delle indagini peritali né, comunque, vizi dell'elaborato peritale di qualsivoglia natura, limitandosi unicamente ad eccepire *sic et simpliciter* la non utilizzabilità di tale CTU in questo giudizio in ragione della sua mancata partecipazione nel processo nel quale essa è stata disposta.

Venendo alle conseguenze dell'accertata responsabilità civile, posto che qui si tratta di risarcire il c.d. danno differenziale, e quindi il pregiudizio patito dal ricorrente non integralmente ristorato dalla copertura assicurativa INAIL, e che è stato documentato - in relazione alla menomazione dell'integrità psicofisica del ricorrente nell'accertata misura del 18% - un valore capitale della rendita costituita dall'Istituto assicuratore pari ad 13.832,37 (cfr. prospetto di calcolo del valore capitale della rendita, doc. 70 fasc. ricorrente), in applicazione delle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano (sull'applicabilità delle citate tabelle cfr. Cass. Civ. Sez. III 30 giugno 2011, n. 14402, nonché Cass. Sez. Lav., 2 agosto 2011, n. 16866; Cass. n. 20895/2015; Cass. n. 11754/2018), avuto riguardo all'età del ricorrente all'epoca di cessazione del rapporto (anni 56) e tenuto conto, come detto, della percentuale di invalidità permanente del 18%, al ricorrente deve essere riconosciuto, a titolo di risarcimento del danno, l'importo di € 52.984,00 (non potendosi accordare alcuna maggiorazione del danno in termini di "personalizzazione" non essendo state dedotte e provate circostanze tali da giustificare tale maggiorazione).



Da tale importo deve essere sottratta la somma di € 13.832,37 (pari al valore capitale della rendita) sicché, in definitiva, il danno differenziale – costituito, appunto, dalla differenza tra quanto previsto nelle tabelle qui applicate e la somma che rappresenta il valore capitale della rendita – deve complessivamente essere quantificato in € 39.151,63 (€ 52.984,00 - € 13.832,37).

Su tale importo devono essere conteggiati gli interessi legali sul capitale rivalutato secondo gli indici ISTAT dalla data di costituzione in mora (12.12.2008, cfr. all. 65 fasc. ricorrente) sino al soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna E-Distribuzione s.p.a. al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno differenziale, della somma di € 39.151,63 oltre interessi legali su detta somma annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT a decorrere dal 12.12.2008 sino al soddisfo; condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.900,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi.

Così deciso in Cosenza, 24 novembre 2020

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
24 NOV. 2020

Oggi, il

IL CANCELLIERE
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Carlo Gigliotti

Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA